

# O.D.A.F. MARCHE

Corso preparatorio all'Esame di Stato

## ESTIMO AGRARIO

Seconda di due parti

Alfio Bagalini agronomo



Studio Associato

[bagalini@studiobci.eu](mailto:bagalini@studiobci.eu)

# Argomenti



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

- 1 - Art. 2135 codice civile (imprenditore agricolo);
- 2.1 - Legge n. 590 del 1965 (prelazione agraria I);
- 2.2 - Legge n. 817 del 1971 (prelazione agraria II);
- 2.3 - D.Lgs. n. 99 del 2004 (prelazione agraria III);
- 3 - Legge n. 203 del 1982 (affitto);
- 4 - L'agronomo e le banche;
- 5 - Norme agevolative per l'acquisto di terreni.

# Nota



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

Il presente corso, nelle sue due parti, non ha la pretesa di essere esaustivo sugli argomenti trattati ma intende solo indicare alcuni ambiti operativi di noi agronomi spesso trascurati e fornire gli strumenti affinché sappiate come e dove approfondire gli argomenti suddetti.

# 1. Art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo)

# 1. Art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche


## **TESTO DELL'ARTICOLO: una prima lettura.**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

# 1. Art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

## **ANALISI DELL'ARTICOLO: sommario delle attività.**

Le attività svolte dall'imprenditore agricolo sono:

- 1. attività agricola principale;**
- 2. attività connesse (agricole per connessione).**

# 1. Art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

## ANALISI DELL'ARTICOLO: attività agricola principale.

L'attività agricola principale **comprende**:

1. coltivazione del fondo;
2. selvicoltura;
3. allevamento di animali;

L'attività agricola principale è **inquadrata** come a seguito:

- **cura e sviluppo** di un **ciclo biologico o di una sua fase** necessaria;
- detto ciclo può essere **vegetale o animale**;
- cura e sviluppo di cui sopra utilizzano o **POSSONO UTILIZZARE IL FONDO**, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

# 1. Art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

**ANALISI DELL'ARTICOLO: attività connesse** (agricole per connessione).

Le attività connesse sono esercitate dal **medesimo imprenditore** e **comprendono**:

1. manipolazione;
2. conservazione;
3. trasformazione;
4. commercializzazione;
5. valorizzazione;
6. fornitura di beni e servizi, incluse ricezione e ospitalità (leggasi **agriturismo**).

**Civilisticamente** sono attività agricole per connessione in base al criterio della **PREVALENZA**, dovendo:

- **Punti da 1 a 5:** avere come oggetto prevalente i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale;
- **Punto 6:** utilizzare prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola principale.

**Fiscalmente** cambia qualcosa: il reddito imponibile è determinato forfettariamente – non su base catastale.



# 1. Art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

## **TESTO DELL'ARTICOLO: lettura finale con occhi diversi.**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Fine (1)

## 2.1 – Legge 590/65 (prelazione agraria I)

## 2.1 – L. 590/65 (prelazione agraria I)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### TEMA DELLA LEGGE

La legge del 26 maggio 1965, n. 590 reca disposizioni per:

- **favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice.**

Fin dal primo articolo si parla di provvedimenti all'uopo, rivolti ad esempio a:

mezzadri, coloni parziali, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti che siano coltivatori diretti, nonché agli altri **lavoratori manuali della terra**, singoli o associati in cooperativa.

### COSA TRATTEREMO

In questa sede tratteremo per sommi capi l'**articolo 8**, il quale **istituisce la prelazione agraria** (dell'affittuario) e l'**articolo 31** della legge in parola.

## 2.1 – L. 590/65 (prelazione agraria I)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### PRIMO ESTRATTO DELL'ART. 8

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, **ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno DUE anni**, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi **non superi il triplo della** superficie corrispondente alla **capacità lavorativa della sua famiglia**.

## 2.1 – L. 590/65 (prelazione agraria I)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### SECONDO ESTRATTO DELL'ART. 8

Il proprietario deve notificare con **lettera raccomandata al coltivatore** la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere **indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite** compresa la clausola per l'eventualità della prelazione.

Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di **30 giorni**.

Qualora il proprietario **non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore** a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, **entro un anno** dalla trascrizione del contratto di compravendita, **riscattare il fondo** dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

## 2.1 – L. 590/65 (prelazione agraria I)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### COS'ALTRO DISPONE L'ART. 8

L'articolo 8 reca disposizioni anche in merito a:

- casi in cui la prelazione non è consentita (permuta, vendita forzata...);
- prelazione tra componenti di una famiglia coltivatrice;
- prelazione da esercitarsi congiuntamente (fondo coltivato da più affittuari...);
- cessazione della partecipazione di un familiare alla conduzione colonica comune e vendita della sua quota del fondo;

pertanto si rimanda alla **lettura dell'articolo stesso** (o meglio dell'intera legge).

## 2.1 – L. 590/65 (prelazione agraria I)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### ARTICOLO 31

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.

Si rimanda alla **lettura dell'articolo stesso** (o meglio dell'intera legge).

## 2.2 – Legge 817/71 (prelazione agraria II)



## 2.2 – L. 817/71 (prelazione agraria II)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### TEMA DELLA LEGGE

La legge del 14 agosto 1971, n. 817 reca disposizioni sempre riguardanti lo:

- **sviluppo della proprietà coltivatrice**

### COSA TRATTEREMO

Ai nostri fini tratteremo l'**articolo 7**, il quale, tra l'altro,  
**estende il diritto di prelazione ai confinanti coltivatori diretti.**

## 2.2 – L. 817/71 (prelazione agraria II)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### ESTRATTO DELL'ART. 7


(...) **Detto diritto di prelazione (...) spetta anche:**

1. al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n.756;

2. al **coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti** con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. (...)

2 bis. **All'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti** con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

## 2.2 – L. 817/71 (prelazione agraria II)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### **COS'ALTRO DISPONE L'ART. 7**

Detto articolo **riduce a 2 anni** (dagli originali 4 previsti dalla L. 590/65):

**il tempo da cui il fondo deve essere coltivato dall'affittuario** (o mezzadro, colono, partecipante)

perché lo stesso acquisisca il **diritto di prelazione**.

In altre parti della L. 817/71 (articolo 8) si dispongono modifiche alla L. 590/65; gli estratti di quest'ultima, precedentemente riportati, sono aggiornati.

Si rimanda comunque a delle letture complete della legislazione in parola.

## 2.3 – Decreto Legislativo 99/04 (prelazione agraria III)

## 2.3 – D.Lgs. 99/04 (prelazione agraria III)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

Il decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 **tratta di prelazione** all'**art. 2, comma 3**. Si riporta il testo integrale di detto comma:

L'esercizio del **diritto di prelazione** o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Fine (2)

## 3. Legge 203/82 (affitto)

## 3. L. 203/82 (affitto)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### TEMA DELLA LEGGE

La legge del 3 maggio 1982, n. 203 stabilisce delle:

- **norme sui contratti agrari** (affitto di fondi rustici).

### COSA TRATTEREMO

In questa sede faremo **menzione degli articoli** a seguito:

1 – 4 – 4 bis – 5 – 6 – 7 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 39 – 42 – 43 – 45 – 48 – 49 –  
50 – 56.

### 3. L. 203/82 (affitto)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

#### **Art. 1 – Affitto a coltivatore diretto.**

(...) I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di **quindici anni, salvo quanto previsto** dalla presente legge.

#### **Art. 4 – Rinnovazione tacita.**


In mancanza di disdetta (...) **tacitamente rinnovato per il periodo minimo (...).** La **disdetta** deve essere comunicata **almeno un anno prima (...).**

#### **Art. 4 bis – Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.**

Il locatore che (...) intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve **comunicare** al conduttore le offerte ricevute (...) **almeno novanta giorni prima della scadenza.**



### 3. L. 203/82 (affitto)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

#### **Art. 5 – Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione.**

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso (...) almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.

#### **Art. 6 – Definizione di coltivatore diretto.**

Sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia (...).

#### **Art. 7 – Equiparazione ai coltivatori diretti.**

#### **Art. 16 – Miglioramenti, addizioni e trasformazioni.**

### 3. L. 203/82 (affitto)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

**Art. 17 – Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni.**

**Art. 20 – Diritto di ritenzione.**

**Art. 21 – Nullità del subaffitto o della subconcessione. Diritto di surroga.**

**Art. 22 – Computo della durata del contratto.**


**Art. 39 – Annata agraria.**

Ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre.

**Art. 42 – Diritto di ripresa.**

**Art. 43 – Indennizzo dei concessionari.**

### 3. L. 203/82 (affitto)



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

**Art. 45 – Efficacia degli accordi.**

**Art. 48 – Impresa familiare coltivatrice.**

**Art. 49 – Diritti degli eredi.**

**Art. 50 – Terreni oggetto di concessione edilizia.**

**Art. 56 – Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge.**

**La lettura integrale della legge è sempre consigliata;** in particolare chi si vorrà occupare di contratti d'affitto agrario la deve **indispensabilmente studiare.**

Fine (3)

## 4. L'agronomo e le banche

# 4. L'agronomo e le banche




Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

## INTRODUZIONE

1. La rivincita della economia reale: la riscoperta della agricoltura in tempo di crisi (le **opportunità per gli agronomi**)
2. I professionisti che si interfacciano con le banche:
  - Geometri;
  - Ingegneri;
  - Architetti;
  - Ragionieri / Commercialisti;
  - Agronomi.
3. Analisi delle specifiche competenze.
4. L'importanza di parlare la stessa lingua.

# 4. L'agronomo e le banche



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

## IL RUOLO DELL'AGRONOMO NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

**Supporto consulenziale** qualitativamente elevato (*mutui in difficoltà nei primi due anni*).

**Limiti di cauzionalità** (che importo è possibile chiedere ad un Istituto bancario).

Gli **errori tipici di chi accede al credito**:

**1. Errore di importo (prendere meno di quanto serve):**

esempio di determinazione di importo (errato e corretto) in caso di PSR;

**2. Errore di durata:**

coerenza tra fonti ed impieghi;

necessità di conciliare i bisogni dell'Istituto con quelli dell'impresa agricola;

**3. Errore di valutazione della capacità di rimborso dell'azienda:**

differenza tra Flussi di Cassa e Reddito Netto;

differenza tra attività minimale ed attività a più ampio raggio (costi di distribuzione e commercializzazione, differenze di marginalità...).

## 4. L'agronomo e le banche




Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

**PERIZIA DI RICHIESTA FINANZIAMENTO: elementi essenziali.**

Due sono i binari su cui corre una perizia bancaria:

- 1. capacità di rimborso** (redditività);
- 2. garanzie** (patrimonio, fidejussioni...).

# 4. L'agronomo e le banche



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

## ESEMPIO DI INDICE DI PERIZIA TIPO PER RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

### PREMESSA

#### 1. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

#### 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

2.1 Descrizione del progetto di business

2.2 Determinazione del costo complessivo dell'investimento

2.3 Precisazione in merito ad eventuali contributi all'investimento

#### 3. INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI IN GARANZIA

3.1 Individuazione degli immobili in garanzia

3.2 Determinazione del valore iniziale degli immobili in garanzia

3.3 Determinazione del valore finale degli immobili in garanzia



# 4. L'agronomo e le banche



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

## 4. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI FINANZIARI IN ESSERE

- tipologia (mutui ipotecari, chirografari, cambiali agrarie, anticipo fatture, scoperti di conto corrente);
- dati essenziali (importo iniziale, debito residuo, impegno annuo);

## 5. DETERMINAZIONE DELLA RICHIESTA

- Importo;
- Durata;
- Periodicità della rata (mensile, trimestrale, semestrale...);
- Tipologia di tasso (fisso, variabile, misto...);
- Garanzie (ipoteca, fidejussioni, privilegi...).

# 4. L'agronomo e le banche



## 6. DETERMINAZIONE DELLA REDDITIVITÀ AZIENDALE

6.1 Determinazione della Produzione Lorda Vendibile

6.2 Determinazione dei costi

6.3 Determinazione della redditività netta

6.4 Precisazioni sulla capacità di rimborso

## 7. CONCLUSIONI

# 4. L'agronomo e le banche



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

## L'AGRONOMO NELLA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

- Le **difficoltà informative di chi offre credito** al settore agrario;
- Il ruolo dell'agronomo nella **verifica della richiesta** di finanziamento;
- Valutazione dei **beni in garanzia** (valore commerciale e valore cauzionale);
- Verifica (eventuale) delle **garanzie sussidiarie**;
- Verifica della **redditività aziendale (ante e post investimento)**;
- Eventuali conflitti di interesse;
- Verifica delle criticità e potenzialità di supporto consulenziale di qualità;
- Verifica di **errori di chi offre il credito** (errori di importo – errori di durata – errori di valutazione della capacità di rimborso... );
- Attività di supporto al richiedente il finanziamento (tassazione all'acquisto, prelazione agraria, consulenza su PSR...).

Fine (4)

# 5. Norme agevolative per l'acquisto di terreni

# 5. Norme agevolative per l'acquisto di terreni



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

## PANORAMA LEGISLATIVO

In questa sede faremo una breve rassegna di alcune delle più importanti normative in materia; ossia:

1. Art. 2, comma 4-bis, del **Decreto Legge del 30 dicembre 2009, n. 194** coordinato con la legge di conversione (**Legge del 26/2/2010, n. 25**);
2. Art. 1, commi 57 e 907, della **Legge del 28 dicembre 2015, n. 208**;
3. Art. 1, comma 705, della **Legge del 30 dicembre 2018, n. 145**.

## 5. Norme agevolative per l'acquisto di terreni



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

### Art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/09

Al fine di assicurare le **agevolazioni per la piccola proprietà contadina**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle **imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento**.

Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti **decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente**.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. ....

## 5. Norme agevolative per l'acquisto di terreni



### Art. 1, commi 57 e 907, L. 208/15

#### *Comma 57*

Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono **esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.**

#### *Comma 907*

Le disposizioni di cui all'**articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, **sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta**, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.

## 5. Norme agevolative per l'acquisto di terreni



Art. 1, comma 705, della **Legge del 30 dicembre 2018, n. 145**.

**I familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, **beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola** al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

Fine (5)



# *Grazie per l'attenzione*



Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
delle Marche

Il materiale di studio si può richiedere via mail a:

**[bagalini@studiobci.eu](mailto:bagalini@studiobci.eu)**

Si ringrazia il collega Alessandro Monteverde  
per la realizzazione delle slide.